



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 123 – 1° febbraio 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., 27 gennaio 2022, Relatore De Amicis - Informazione provvisoria.

Causa di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p. - Reati avvinti dal vincolo della continuazione - Applicabilità.

Le Sezioni unite della Cassazione, hanno affermato, secondo l'informazione provvisoria diramata, il seguente principio di diritto: «*La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell'arco di un mese)*».

Sez. un., sent. n. 3512 del 28 ottobre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), Presidente Cassano, Relatore Pistorelli.

Impugnazioni - Appello - Sentenza di proscioglimento nel merito, emessa dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – Non riconducibilità ai provvedimenti ex art. 469 c.p.p. - Appellabilità.

La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al regime di impugnabilità della pronuncia predibattimentale, derivante da una difforme interpretazione del concetto stesso di sentenza predibattimentale.

Un primo indirizzo esegetico, che propende per un'interpretazione restrittiva circa le possibilità applicative dell'art. 469 c.p.p. , in base al quale la sentenza pronunciata in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, non può essere ricondotta alla norma *de qua*, dovendosi intendere come sentenza dibattimentale e, pertanto, soggetta all'appello, anche quando dichiarati l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato, sia stata emessa su conformi conclusioni del pubblico ministero e della difesa, sia stata pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e qualunque sia il *nomen iuris* attribuitole dal giudice (cfr. Sez. V pen., ord. n. 10321 del 16 marzo 2021; Sez. V pen., sent. n. 14690 del 21 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279077; Sez. II, pen., sent. n. 673 del 23 ottobre 2019, *ivi*, n. 278224; Sez. II pen., ord. n. 2153 del 16 dicembre 2016, *ivi*, n. 269002; Sez. II pen., ord. n. 51513 del 4 dicembre 2013, *ivi*, n. 258075 (per essendovi stata ammissione delle prove); Sez. IV pen., sent. n. 48310 del 28 novembre 2008, *ivi*, n. 242394; Sez. II pen., sent. n. 48340 del 17 novembre 2004, *ivi*, n. 230535; Sez. I pen., sent. n. 25121 del 15 aprile 2003, *ivi*, n. 224695).

Sostanzialmente, ogni decisione che sia pronunciata in udienza pubblica e dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ancorché il dibattimento non sia stato aperto, configura una sentenza

dibattimentale, soggetta al regime dell'impugnazione della decisione emessa all'esito del dibattimento. In tal guisa delimitando l'ambito applicativo dell'art. 469 c.p.p.

Nondimeno, si è affermato il medesimo principio con riferimento a proscioglimenti con formule di merito (cfr. Sez. II pen., sent. n. 32449 del 18 settembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280065 e Sez. I pen., n. 48124 del 3 dicembre 2008, *ivi*, n. 242486, mentre Sez. V pen., sent. n. 14690 del 21 febbraio 2020, cit, ha ad oggetto una situazione ibrida, in quanto, prima di giungere alla declaratoria di prescrizione, il Collegio ha escluso che ricorresse la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p.). In altri termini, assume rilievo, nel distinguere ciò che è o che non è una decisione ex art. 469 cod. proc. pen., anche la natura della pronunzia.

Secondo l'opposto orientamento, occorre ampliare i margini applicativi concreti dell'art. 469 c.p.p., avendo la sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sempre natura predibattimentale e, pertanto, essendo inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 1571 del'11 novembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280339; Sez. V pen., sent. n. 19517 del 15 aprile 2016, *ivi*, n. 267241; Sez. VI pen., sent. n. 26819 del 24 marzo 2015, *ivi*, n. 263927); Sez. VI pen., sent. n. 28151 del 24 giugno 2014, *ivi*, n. 261749; Sez. II pen., sent. n. 8667 del 7 febbraio 2012, *ivi*, n. 252481; Sez. I pen., sent. n. 11249 del 4 marzo 2009, *ivi*, n. 242851; Sez. I pen., sent. n. 2441 del 16 dicembre 2008, *ivi*, n. 242707; Sez. I pen., sent. n. 48128 del 4 dicembre 2008, *ivi*, n. 242788).

Si valorizza, in questo caso, la collocazione della pronunzia nella fase che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, reputandola quale *condicio sine qua non* per la classificazione di una decisione ex art. 469 c.p.p. e della conseguente inappellabilità della stessa.

In particolare, nel porsi in contrasto con il diverso indirizzo, volto a restringere la nozione di sentenza predibattimentale, si è osservato che il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del giudizio al dibattimento, senza che rilevi la collocazione in pubblica udienza e l'avvenuta verifica della regolare costituzione delle parti (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 1571 dell'11 novembre 2020). Questo in ragione del fatto che le attività indicate negli artt. 484 e seguenti c.p.p. trovano esplicita collocazione prima dell'inizio del dibattimento e che quest'ultimo ha il suo *incipit* formale con la dichiarazione di apertura ex art. 492 c.p.p.

A questo assunto sembra aver già aderito implicitamente il supremo Consesso, nel qualificare come emessa nella fase predibattimentale la sentenza adottata immediatamente dopo il controllo sulla regolare

costituzione delle parti, ma prima dell'apertura del dibattimento (Sez. Un., sent. n. 3027 del 19 dicembre 2001, in *C.E.D. Cass.* n. 220555).

[Sez. un., Sent. n. 3513 del 16 dicembre 2021, dep. 31 gennaio 2022, Presidente: Cassano, Relatore Caputo.](#)

Misure di prevenzione patrimoniali – Applicazione effetti pronuncia Corte Cost. 24 gennaio 2019, n. 24 – Rimedi a tutela dell'inciso esperibili: revocazione ex art. 28 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).

È stato in tal modo composto il contrasto ermeneutico tra distinti orientamenti in ordine all'estensibilità anche alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in ragione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, dell'esigenza di bilanciare il valore costituzionale del giudicato e quello della libertà personale, a fronte di una sanzione penale dichiarata illegittima.

Segnatamente, se è indubbio che una misura di prevenzione patrimoniale, applicata senza essere munita di un'idonea piattaforma legale, si debba ritenere non conforme ad una corretta interpretazione sistematica, è, tuttavia, sulle modalità con la quale tale rivalutazione deve essere effettuata, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che sussiste un insanabile dissenso.

Secondo un primo orientamento, sia pure minoritario, deve ritenersi esperibile lo strumento dell'incidente di esecuzione, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 666 e 670 c.p.p., in base al principio di diritto secondo cui «*in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è*

l'incidente di esecuzione nel caso in cui si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019» (Sez. VI pen., sent. n. 36582 del 28 ottobre 2020, in C.E.D. Cass. n. 280183).

A conforto di tale assunto si sostiene che il *«complessivo tenore dell'articolo 28 in esame, il quale, al comma 3, prevede una generale limitazione di operatività delle ipotesi di revocazione considerate dalla norma in questione, da azionare non oltre i sei mesi dalla data di verifica del relativo presupposto [...]»; il che «porterebbe alla inaccettabile conclusione, a voler aderire ad una lettura interpretativa diversa da quella qui favorita, in forza della quale anche l'ipotesi della revocazione volta ad eliminare l'ingiustizia di una decisione fondata su una disposizione ormai espunta dal sistema perché contraria alla Costituzione, dovrebbe ritenersi soggetta ai medesimi limiti temporali di proposizione previsti dal citato comma 3» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 36582 del 28 ottobre 2020, cit.).*

Del resto, l'accertamento imposto dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che ha costituito la base legale fondante l'adozione di una misura di prevenzione patrimoniale presuppone un differente contesto giurisdizionale rispetto a quello prefigurato dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Proprio come nel sistema penale, laddove la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, intervenuta dopo il giudicato, legittima la revoca della sentenza di condanna *ex art. 673 c.p.p.*, anche per le misure di prevenzione l'intervento correttivo deve spettare al giudice che ne cura l'esecuzione, recuperando la normativa di riferimento ed adattando a tale procedimento l'incidente di esecuzione.

Tesi che sembra trovare conforto nella posizione già assunta dal supremo Consesso (Sez. un., sent. n. 42858 del 29 maggio 2014, in C.E.D. Cass. n. 260700), che, intervenendo in relazione alle conseguenze sistematiche prodotte dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, nell'ambito delle quali si affrontava il problema del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e l'esecuzione di una decisione penale, poi rivelatasi illegittima, ha affermato il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato. Potere-dovere insito nella funzione giurisdizionale del giudice dell'esecuzione, atteso che - come affermato in un precedente arresto chiarificatore del medesimo Consesso (cfr. Sez. un., sent. n. 4687 del 20 dicembre 2005, in C.E.D. Cass. n. 232610) - una volta *«dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima attribuzione [...]»*.

Peraltro, come sottolineato (Sez. un., sent. n. 42858 del 29 maggio 2014, cit.), l'ampiezza dell'intervento della giurisdizione esecutiva - che legittima l'attivazione dei poteri di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p. per conformarsi alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 210 del 2013), secondo la quale il giudice dell'esecuzione *«non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche*

abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso [...]». Assunto, del resto, recepito in un precedente intervento chiarificatore del supremo Consesso (Sez. un., sent. n. 34472 del 24 ottobre 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 252933), in cui si era affermato che al giudice dell'esecuzione deve essere riconosciuto un ampio potere di intervento sul giudicato, ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p., giacché lo strumento previsto «*dall'art. 670 cod. proc. pen., pur sorto per comporre i rapporti con l'impugnazione tardiva e la restituzione nel termine, implica necessariamente, al di là del dato letterale, un ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto, che è un mezzo per far valere tutte le questioni relative non solo alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che attengono alla eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo*».

In base all'opposto e maggioritario indirizzo esegetico si ritiene, invece, esperibile lo strumento della revoca previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, come affermato nel seguente principio di diritto: «*in tema di misure di prevenzione, non sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla domanda di revoca del decreto definitivo con la quale si solleciti la verifica della permanenza della sua "base legale" in relazione all'inquadramento del sottoposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trattandosi di domanda qualificabile come richiesta di revoca della misura, disciplinata, anche con riferimento alla competenza, dagli artt. 11, quanto alle misure di prevenzione personali, e 28, quanto a quelle patrimoniali, del citato d.lgs.*» (Sez. I pen., sent. n. 27696 del 1° aprile 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275888), sostenendo che l'istituto revocatorio sia il rimedio processuale fisiologico per intervenire sul giudicato di una misura di prevenzione patrimoniale, per tutelare la posizione processuale dell'inciso, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. All'uopo affermando che: «*in tema di confisca di prevenzione, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019 è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), al fine di far valere l'illegittimità della previsione di cui alla lettera a), ovvero la non ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura nell'ipotesi di cui alla lettera b), secondo i criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale*» (Sez. II pen., sent. n. 33641 del 13 ottobre 2010, in *C.E.D. Cass.* n. 279970).

Sez. un., 27 gennaio 2022, Relatore Pistorelli - Informazione provvisoria.

Riti alternativi - Patteggiamento - Ratificazione dell'accordo da parte del giudice, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una delle condizioni previste dall'art. 165, comma 1, c.p., estranea alla pattuizione - Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato - Durata di tale prestazione secondo il criterio di cui all'art. 165, comma 1, c.p. o di cui al combinato disposto degli artt. 18-*bis* disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

Le Sezioni unite della Cassazione, ai quesiti di diritto: «*se, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato; se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, primo comma, cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi*», secondo l'informazione provvisoria diramata, hanno fornito la seguente soluzione «*negativa. Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito - in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma - ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività); la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)*».

QUESTIONI PENDENTI

[Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità per ragioni diverse dalla tardività - Rilevabilità ex officio illegalità della pena - Questione pendente - Udienza: 31 marzo 2022 - Relatore: De Marzo.](#)

All'udienza del 9 dicembre 2021, la Settima Sezione, a cui il ricorso introduttivo del giudizio è stato trasmesso per l'inammissibilità dei motivi afferenti all'affermazione di responsabilità, ha disposto la restituzione degli atti alla Sezione Quinta Sezione penale, il cui Ufficio Esame Preliminare Ricorsi, ha prospettato, con provvedimento del 20 dicembre 2021, al Presidente aggiunto della Cassazione con provvedimento depositato il 21 dicembre 2021, l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite la risoluzione della seguente questione di diritto: «*Se a fronte di ricorso inammissibile per ragioni diverse dalla tardività dello stesso, la Corte di cassazione possa rilevare ex officio la illegalità della pena in quanto di specie diversa rispetto a quella di legge*».

o superiore al massimo edittale, al di fuori delle ipotesi in cui ciò derivi da sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa norma e/o da mutamento normativo in melius della stessa».

Sez. I pen., c.c. 19 gennaio 2022, Presidente Mogini, Relatore Aprile – Informazione provvisoria.

Pena - Sospensione condizionale - Concessione del beneficio subordinato all'adempimento di un obbligo - Termine per ottemperare non fissato - Determinazione.

In base a quanto riferito dal servizio novità della Cassazione, all'esito della camera di consiglio del 19 gennaio 2022, la Sezione I penale, preso atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.».*

[Sez. III pen., ord. di rimessione 1° ottobre 2021 \(dep. 16 dicembre 2021\), n. 46033, Presidente Di Nicola, Estensore Aceto - Questione pendente - Udiienza: 28 aprile 2022 - Relatore: Ricciarelli.](#)

Udiienza preliminare - Poteri del G.U.P. - Restituzione atti al P.M. per erroneo presupposto che, per il reato per cui è richiesto il rinvio a giudizio, debba essere esercitata l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio - Abnormità.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 33-sexies, comma 1, cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero nell'erroneo presupposto che per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 8 novembre 2021 - 20 gennaio 2022 n. 2424, Pres. Catena, Rel. Belmonte.](#)

Circostanze attenuanti comuni – Art. 62, n. 6, c.p. – Requisiti della volontarietà e della spontaneità.

La condotta volontaria non va confusa con la spontaneità del gesto, che è, invece, qualificazione tipica della condotta di cui alla seconda parte dell'articolo 62, n. 6 c.p. Mentre ai fini del risarcimento del danno si richiede che si tratti di attività volontaria, nella seconda ipotesi della stessa disposizione, si esige invece, che l'attività del reo sia anche spontanea.

[Sez. III sent. 19 novembre 2021 – 28 gennaio 2022 n. 3274, Pres. Aceto, Rel. Scarcella.](#)

Recidiva – Ratio – Valutazione del giudice.

In tema di recidiva, il giudice, onde verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore, non dovrà limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma dovrà istituire una relazione fra tali fattori e quelli emergenti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l'esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando.

[Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 – 12 gennaio 2022 n. 2886, Pres. Sandrini, Rel. Sandrini.](#)

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione al risarcimento del danno – Termine dell'adempimento in assenza di esplicita indicazione in sentenza – Irrevocabilità della sentenza.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (*precisa la Corte in sentenza che, superato un risalente e contrario orientamento, la soluzione al quesito è coerente con la natura ed il contenuto dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183 co. 1 c.c. alla stregua del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente - quod sine die debetur, statim debetur -*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 11 novembre 2021-17 gennaio 2022, n. 1606, Pres. Fidelbo, Rel. Capozzi.

Abuso d'ufficio - Ipotesi - Responsabile unico del procedimento - Autorizzazione al subappalto di lavori pubblici - Omessa vigilanza circa l'esistenza di un conflitto di interessi tra società appaltatrice e subappaltatrice - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il reato di cui all'art. 323 c.p. nei confronti del responsabile unico del procedimento, che, nell'autorizzare il subappalto di lavori pubblici, ometta di vigilare sull'esistenza di un conflitto di interessi tra la società appaltatrice e la società subappaltatrice dovuto ad un rapporto di compartecipazione societaria, posto che l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 non prevede alcun obbligo di verifica da parte dello stesso dell'assetto societario della ditta subappaltatrice, né essendo - peraltro - previsti correlati oneri di comunicazione a riguardo da parte della ditta appaltatrice alla stazione appaltante.

Sez. II sent. 26 novembre 2021 – 25 gennaio 2022 n. 2879 Pres. Rago, Rel. Messini D'Agostini.

Riciclaggio – Confisca dell'intera somma corrispondente al profitto del reato presupposto – Illegittimità per la parte eccedente rispetto al solo prezzo del reato di cui si è avvantaggiato il riciclatore.

Non vi è alcuna ragione per cui il “riciclatore” debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore con una confisca - per equivalente o diretta, in caso di denaro - per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato (*Fattispecie nella quale al ricorrente, imputato del reato di riciclaggio per aver sostituito le somme profitto di una serie di truffe, accreditategli sulla carta postepay, con denaro contante, veniva confiscata l'intera somma derivante dai fatti di reato presupposti, nonostante lo stesso avesse ricevuto soltanto una piccola percentuale per ogni versamento effettuato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, difforme rispetto al precedente orientamento, ha annullato la sentenza impugnata relativamente alla confisca con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio sul punto*).

Sez. I, sent. 24 gennaio 2022 – 11 gennaio 2022 n. 2567, Pres. Siani, Rel. Talerico.

Truffa – Accredito del profitto su carta ricaricabile – Tempo e luogo di commissione del reato.

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima

Sez. II sent. 17 dicembre 2021 – 24 gennaio 2022 n. 2576 Pres. Imperiali, Rel. Mantovano.

Truffa – Condotta fraudolenta in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici – Truffa a consumazione prolungata o consumazione di autonomi fatti di reato – Criteri distintivi.

In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti (*Fattispecie nella quale l'imputato, quale addetto all'area contabile del proprio ufficio con lo specifico compito della trasmissione mensile delle competenze stipendiali, con artifici e raggiri consistiti nell'indicazione di indennità maggiorate, a vario titolo non dovute, aveva indotto in errore i relativi enti previdenziali in ordine alla effettuazione dei servizi indicati, procurandosi un ingiusto profitto per diversi anni consecutivi. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto che le indebite percezioni delle indennità dovessero ritenersi quali plurimi ed autonomi fatti di reato, con la conseguenza che la prescrizione andava calcolata facendo riferimento a ciascuna delle annualità indicate nell'imputazione e, pertanto, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati già estinti per prescrizione, con rinvio alla corte di appello competente per la rideterminazione della pena).*

Sez. II sent. 14 dicembre 2021 – 26 gennaio 2022 n. 2902 Pres. Rago, Rel. Recchione.

Truffa – Vendita di beni su piattaforme web – Circostanza aggravante della minorata difesa – Trattative svoltesi anche di persona – Insussistenza dell'aggravante.

Sussiste l'aggravante della minorata difesa, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente; tuttavia l'aggravante non sussiste nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente online, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore (*Fattispecie nella quale la corte di appello confermava la responsabilità dell'imputato in relazione ad una serie di truffe consumate attraverso l'offerta in vendita di beni online, non ritenendo sussistente l'aggravante della minorata difesa in considerazione della natura della contrattazione telematica "non circostanziale" ma "costitutiva" del reato di truffa. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante*).

C. Leggi speciali.

[Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 – 12 gennaio 2022 n. 2882, Pres. Sandrini, Rel. Sandrini.](#)

Armi – Trasferimento da un domicilio ad altro – Trattamento sanzionatorio.

Nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l'omissione della ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all'art. 38 co. 7 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal primo comma del medesimo art. 38, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (*E' stato così chiarito che, mentre il presupposto della denuncia di detenzione prevista dal primo comma dell'art. 38 T.U.L.P.S. è costituito dall'acquisizione - per la prima volta - della materiale disponibilità delle armi, che prima non rientravano nella disponibilità del soggetto, il presupposto fattuale dell'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento delle medesime armi in un luogo diverso da quello in precedenza indicato è del tutto diverso, con la conseguenza che l'omessa ripetizione della denuncia di detenzione dopo il trasferimento delle armi costituisce una condotta meno pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto l'autorità preposta è già stata portata a conoscenza dell'esistenza delle armi e dell'identità del soggetto detentore dalla*

precedente denuncia, ma possiede un'informazione non aggiornata sul luogo in cui le armi materialmente si trovano; la minore gravità di tale condotta omissiva giustifica il più mite trattamento sanzionatorio a titolo di contravvenzione ex art. 17 T.U.L.P.S., in luogo del delitto ex artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 previsto per la violazione del primo comma dell'art. 38; tuttavia, il termine di 72 ore previsto per la denuncia originaria non può trovare applicazione con riguardo al successivo obbligo di ripetizione della stessa, sia perché la relativa dilazione non è prevista o richiamata dal settimo comma dell'art. 38, sia perché in questo caso il soggetto obbligato dispone già delle armi e, dunque, non è possibile individuare il momento iniziale di acquisizione della loro "materiale disponibilità" dal quale il primo comma della norma fa decorrere il termine per la (originaria) denuncia.

Sez. IV, sentenza 12 gennaio – 19 gennaio 2022 n. 2201 – Pres. Piccialli – Rel. Serrao.

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Lavori pubblica utilità – Provvedimento di revoca – Parziale svolgimento dei lpu – Effetti.

La revoca della sostituzione dei lavori di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena residua, computata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, impregiudicata la configurabilità, nei congrui casi, dell'autonomo reato che la violazione abbia integrato, ex art. 56, d.lgs. n. 274/2000.

Sez. III sent. 18 novembre 2021 – 27 gennaio 2022 n. 3127, Pres. Andreazza, Rel. Noviello.

Reati edilizi – Concessione della sospensione condizionale della pena – Subordinazione alla demolizione dell'opera abusiva.

In tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata: invero, il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero

Sez. III sent. 14 dicembre 2021 – 20 gennaio 2022 n. 2267, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

Reati edilizi – Richiesta di revoca dell'ordine di demolizione in sede esecutiva – Oneri di allegazione in capo al richiedente.

In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed all'indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

Sez. III sent. 14 dicembre 2021 – 17 gennaio 2022 n. 1582, Pres. Rosi, Rel. Liberati.

Reati tributari – Richiesta di patteggiamento – Presupposti – Estinzione del debito tributario – Rilevanza.

In tema di reati tributari, presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui all'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13 bis d.lgs. 74/2000.

Sez. VI, sent. 17 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 2603, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.

Stupefacenti - Produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - Ipotesi - Attività di spaccio non occasionale ma continuativa - Compatibilità con l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Sussistenza.

L'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso testo unico, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo. *(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto erroneo il riferimento operato dai giudici del merito al carattere stabile e continuativo dello spaccio per escludere l'ipotesi tenue del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. La corte*

territoriale, invero, aveva valorizzato unicamente il dato della frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di svariati assuntori, senza tuttavia considerare che il concorso dell'imputata era relativo a sole due imputazioni che ne delimitavano la partecipazione a due specifici episodi, rispetto ai quali nulla era stato accertato rispetto sia al dato ponderale e sia al dato qualitativo della sostanza stupefacente, se non quello della tipologia della sostanza).

D. Diritto processuale.

[Sez. VI, sent. 14 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 2629, Pres. Costanzo, Rel. Di Geronimo.](#)

Competenza per territorio - Reati associativi - Individuazione - Criteri.

In tema di reati associativi, la competenza territoriale va unitariamente individuata con riguardo all'ipotesi più grave relativa alla direzione del sodalizio, con conseguente attrazione anche delle mere condotte di partecipazione, rispetto alle quali non è possibile determinare lo spostamento della competenza, anche ove risultino connesse con reati mezzo più gravi rispetto alla sola partecipazione. Infatti, l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione deve ritenersi necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), c.p.p., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario.

[Sez. III sent. 15 ottobre 2021 – 20 gennaio 2022 n. 2245, Pres. Rosi, Rel. Aceto.](#)

Divieto di un secondo giudizio – Ambito di operatività – Successiva commisurazione della pena e ragguglio.

Non sussiste violazione del divieto di 'bis in idem' di cui all'art. 4, § 1, Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, nei casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti per il medesimo fatto storico e per l'applicazione di sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, oppure quando tra i procedimenti vi sia una stretta connessione sostanziale e procedurale; in tali casi, deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata; ne consegue che, in caso di sanzione (formalmente amministrativa ma) sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU, irrevocabilmente applicata all'imputato successivamente condannato in sede penale per il medesimo fatto storico, il giudice deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata, utilizzando, a tal fine, il criterio di ragguglio previsto dall'art. 135 c.p., applicando, se del caso, le circostanze attenuanti generiche e valutando le condizioni economiche del reo;

Sez. V sent. 5 novembre 2021 - 24 gennaio 2022 n. 2682, Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.

Giudicato – Preclusione del giudicato – Identità del fatto – Presupposti.

Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto, al quale si riferisce l'art. 649 c.p.p., che stabilisce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, quando l'imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 – 12 gennaio 2022 n. 2884, Pres. Sandrini, Rel. Sandrini.

Impugnazioni – Errata qualificazione – Poteri del giudice incompetente.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 co. 5 c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una *voluntas impugnationis*, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi a trasmettere gli atti al giudice competente, senza essere tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (*Sostiene la Corte che tale lettura interpretativa appare la più coerente alla lettera e alla ratio della norma contenuta nel comma 5 dell'art. 568 c.p.p., il cui incipit stabilisce testualmente che "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta", senza distinguere se l'erronea qualificazione attribuita costituisca oggetto di un refuso o di una consapevole - quanto processualmente errata - determinazione della parte impugnante*).

Sez. VI, sent. 14 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 2632, Pres. Costanzo, Rel. Di Geronimo.

Misure cautelari personali - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare - Utilizzabilità - Condizioni.

Ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, deve svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione. Occorre verificare, infatti, che la tardività della dichiarazione non infici la sua attendibilità, occorrendo un'adeguata motivazione la quale dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera. (*Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come le dichiarazioni rese*

dopo ben dodici anni dal momento in cui il dichiarante aveva iniziato la collaborazione, avrebbero meritato un vaglio particolarmente approfondito, non emerso nell'ordinanza impugnata).

Sez. V sent. 24 novembre 2021 - 24 gennaio 2022 n. 2710, Pres. Sabeone, Rel. Romano.

Notificazioni – Omessa notifica al difensore dell'avviso di differimento dell'udienza – Nullità assoluta ed insanabile.

In tema di giudizio di appello, l'omessa notificazione al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza, disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale, determina, *ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.* la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa.

Sez. VI, sent. 3 dicembre 2021-20 gennaio 2022, n. 2391, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis.

Notificazioni - Ipotesi - Omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato - Nullità assoluta insanabile - Integrazione.

L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cit.

Sez. V sent. 24 novembre 2021 - 17 gennaio 2022 n. 1876, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.

Patteggiamento – Illegalità della pena applicata – Facoltà delle parti di rinegoziare l'accordo.

L'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette.

Sez. II sent. 15 dicembre 2021 – 26 gennaio 2022 n. 2933 Pres. Rago, Rel. Minutillo Turtur.

Revisione – Prova nuova – Decreto di archiviazione – Esclusione – Ragioni.

In tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (*Fattispecie nella quale il ricorrente aveva richiesto la revisione del proprio processo in presenza di prova nuova sopravvenuta, costituita dal decreto di archiviazione emesso a carico di altro*

soggetto, indagato in procedimento connesso, istanza che la corte di appello dichiarava inammissibile. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

[Sez. IV, sentenza 9 novembre 2021 – 19 gennaio 2022 n. 2152 – Pres. Ciampi – Rel. Bellini.](#)

Ricorso per Cassazione - Art. 606 c.p.p. – Travisamento della prova – Doppia conforme – Deducibilità.

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2021 - 20 gennaio 2022 n. 2448, Pres. Sabeone, Rel. Calaselic.](#)

Ricorso per Cassazione – Mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del procuratore generale – Nullità – Casi.

Il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del procuratore generale non causa nullità, salvo il caso in cui questo ha privato le parti del diritto di concludere. Sicché, anche nel giudizio di appello, nell'ipotesi di trattazione scritta, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23-*bis* della l. 176/2020, ove alla requisitoria del procuratore generale non segua la comunicazione all'altra parte o, comunque, a questa, pur tardivamente depositata — sempre che sia esaminata dalla Corte d'appello in camera di consiglio per la decisione — non si dia modo di replicare, si verifica nullità di ordine generale *ex* artt. 178, co. 1, lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con il ricorso per Cassazione.

[Sez. I, sent. 24 gennaio 2022 – 11 gennaio 2022 n. 2567, Pres. Siani, Rel. Rocchi.](#)

Ricusazione – Natura dell'atto – Forme.

La ricusazione è atto personalissimo della parte che può, tuttavia, essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 – 12 gennaio 2022 n. 2887, Pres. Sandrini, Rel. Sandrini.

Esecuzione – Istanza del pubblico ministero finalizzata alla revoca della sospensione condizionale – Contestuale istanza della difesa finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati – Priorità di trattazione delle questioni afferenti il reato continuato – Sussistenza.

Il giudice dell'esecuzione può legittimamente provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in sede di cognizione in relazione a più sentenze di condanna, soltanto dopo aver provveduto sulla contestuale istanza del condannato di verificare la sussistenza dei presupposti per unificare - *in executivis* - i fatti giudicati con le predette sentenze sotto il vincolo della continuazione; è infatti evidente che il giudizio sulla operatività di eventuali cause di revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 163 c.p. e sul superamento dei limiti di pena stabiliti dalla legge per la sua concessione costituisce un necessario *posterius* rispetto a quello sulla sussistenza del reato continuato, il cui riconoscimento sarebbe destinato a comportare - in ragione della concezione unitaria del reato ai fini del trattamento sanzionatorio - l'applicazione di un'unica pena sul cui risultato complessivo dovrà essere commisurata ogni successiva valutazione *ex artt.* 163 e segg. c.p.

Sez. I, sent. 24 gennaio 2022 – 11 gennaio 2022 n. 2561, Pres. Siani, Rel. Talerico.

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Istanza – Ordinanza reiettiva – Obbligatorietà della notificazione al difensore ai fini della impugnazione – Sussistenza.

L'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni (*cf. Sez. Un. n. 12581 del 25/02/2021 -Rv. 280736 – 01, principio in base al quale la Corte, nel caso di specie, ha annullato l'ordinanza impugnata in quanto non contenente la data in cui il provvedimento reclamato era stato notificato (se era stato notificato) al difensore di fiducia, ovvero d'ufficio, decretando, pertanto, che il termine previsto dall'art. 69 bis co. 3, Ord. Pen. per l'impugnazione non poteva essere ritenuto spirato, alla stregua del disposto di cui all'art. 585 co. 3 c.p.p.*).

Sez. I, sent. 24 gennaio 2022 – 11 gennaio 2022 n. 2562, Pres. Siani, Rel. Talerico.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Forme.

Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a

una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 18 ottobre 2021 - 24 gennaio 2022 n. 2750, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.](#)

Misure di prevenzione patrimoniali – Verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa - Funzione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-*bis* del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-*bis*, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

G. Responsabilità da reato degli enti.